

Allegato "B" al numero 35155/5847 di repertorio
"AGRIFIDI EMILIA società cooperativa "
STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 Promossa dalla Regione Emilia-Romagna; dalle Camere di Commercio delle provincie di Parma e Piacenza; da Unione Agricoltori di Parma e Piacenza , dalla Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Associazione di Parma e Piacenza, dalle Federazioni Provinciali Coldiretti di Parma e Piacenza è costituita una società cooperativa denominata "AGRIFIDI EMILIA società cooperativa".

1.2 La cooperativa è un confidi di primo grado ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.

1.3 La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

1.4 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, compresa l'erogazione della garanzia e di agevolazioni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

1.5 Si intendono acquisite al presente Statuto le norme sulla mutualità prevalente come disciplinate dall'art. 2514 C.C. e quelle recate dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme suddette si intendono prevalenti su qualsiasi altra dizione dello statuto, propria ed impropria e sono inderogabili sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento della Cooperativa.

Art. 2 - Sede

2.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Parma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione degli amministratori che sono abilitati alla dichiarazione conseguente al competente Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede principale in un Comune diverso da quello indicato al precedente comma.

2.3 Gli amministratori potranno inoltre deliberare l'apertura, la modifica e la chiusura di unità locali.

Art. 3 - Durata

3.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2 La cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2545 duodecies Codice Civile.

Art. 4 - Oggetto

4.1 La cooperativa ha come oggetto della sua attività l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

4.2 La Cooperativa dovrà essere iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4, del T.U.B..

4.3 La cooperativa, previa iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B., potrà svolgere le attività riservate ai confidi iscritti nel predetto Elenco speciale, nelle forme e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

4.4 La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi, fondi di garanzia interconsortili e loro società di gestione, ed altri enti costituiti o costituendi.

Art. 5 - Operatività

5.1 La cooperativa svolge la propria attività a favore delle imprese socie.

5.2 La cooperativa opererà prevalentemente sul territorio regionale, tuttavia l'ambito di operatività potrà essere ripartito in aree territoriali, coincidenti almeno con le province.

La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono effettuate con delibera dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In tutti i casi una Provincia è definita di diritto un'area territoriale della cooperativa qualora siano iscritte a libro soci almeno cento imprese aventi sede legale nella medesima Provincia.

5.3 I criteri e le modalità di svolgimento dell'attività saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, da adottarsi su proposta degli amministratori, con delibera assembleare assunta con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

Art. 6 - Enti promotori e sostenitori

6.1 La Regione Emilia-Romagna; le Camere di Commercio delle province di Parma e Piacenza; l'Unione Agricoltori di Parma e Piacenza, la Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Associazione di Parma e Piacenza, le Federazioni Provinciali Coldiretti di Parma e Piacenza sono Enti promotori della cooperativa.

6.2 Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della cooperativa ai sensi dell'articolo seguente possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali.

6.3 Sono Enti sostenitori gli enti pubblici e privati, istituti ed aziende, che intervengono a sostegno dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4.

6.4 Per l'assunzione della qualifica di Ente sostenitore prevista dal presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione.

6.5 All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore di Agrifidi Emilia Romagna.

6.6 Gli Enti promotori e sostenitori non assumono la veste di soci, possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto e designano i propri rappresentanti negli organi sociali così come stabilito negli articoli che seguono.

6.7 La cooperativa, nel rispetto del principio della parità di trattamento dei propri soci, non potrà aderire agli Enti promotori di cui al punto 6.1 o a strutture a questi collegate direttamente o indirettamente, senza il consenso unanime degli enti promotori stessi.

Art. 7 - Soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2 Possono essere soci:

- le piccole e medie imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. in qualsiasi forma costituite come definite dalla disciplina comunitaria;
- le altre imprese agricole di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (B.E.I.);

In ogni caso le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie.

7.3 Le imprese non devono avere in corso procedure concorsuali; i loro amministratori e sindaci non devono aver subito condanne a pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

7.4 Nel caso in cui la cooperativa sia iscritta nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. le imprese ed i confidi soci con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5%, per esercitare il diritto di voto, dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 108 T.U.B. e relativo regolamento di esecuzione.

7.5 I soci:

- sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e devono favorire gli interessi della cooperativa;
- concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di Amministrazione, direzione e controllo della stessa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche della cooperativa;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

7.6 A seguito di apposita delibera da parte dei competenti organi sociali, i soci dovranno contribuire alle spese di gestione e/o alla formazione del patrimonio della cooperativa nei seguenti termini:

- versando la quota sociale nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
- versando una tassa di ammissione nella misura eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- versando un contributo annuale per le spese di esercizio il cui importo e le cui modalità di versamento saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di

Amministrazione;

- contribuendo, alla copertura del rischio derivante dall'attività di garanzia mutualistica sulle base di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilirà il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e l'eventuale restituzione, attraverso:

- a. la sottoscrizione di quote multiple di capitale;
- b. l'erogazione di contributi a riserva o a fondo rischi;
- c. il versamento di un deposito cauzionale;
- d. la formazione del monte fideiussorio;

- partecipando al rischio ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici conseguiti.

7.7 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 - Procedura di ammissione

8.1 I soggetti interessati a diventare soci della cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

8.2 L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione degli amministratori che deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci.

8.3 La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 I requisiti necessari per l'ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo se previsto, gli altri importi dovuti e le modalità di versamento di tali somme sono stabilite dal regolamento di attuazione da adottarsi su proposta degli amministratori con delibera assembleare assunta con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

8.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e devono comunicarla agli interessati. In tale evenienza l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

8.6 Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - Quote

9.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro e nessun socio può avere una quota del valore nominale complessivo superiore al 20 per cento del capitale sociale.

9.2 Le quote sociali devono essere espresse in unità di euro senza cifre decimali, sono nominative ed indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli: esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

9.3 Al socio, fatto salvo il suo diritto di recedere dalla cooperativa, è fatto divieto di cedere la propria quota. Nel caso di cessione dell'azienda, l'acquirente dovrà presentare apposita domanda al consiglio di Amministrazione con i criteri e le modalità previste dall'art. 8.

9.4 Il creditore particolare del socio, finché dura la cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, cessazione e a causa di morte, per i soci imprenditori individuali;
- recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci imprese costituite in forma societaria.

10.2 La cessazione, lo scioglimento o la messa in liquidazione costituiscono motivo per la richiesta di recesso a norma del presente Statuto.

10.3 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

10.4 Le garanzie rilasciate a favore dei soci rimangono efficaci anche nel caso in cui tali soggetti, successivamente alla costituzione della garanzia, perdano le predette qualità.

Art. 11 - Recesso del socio

11.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, spetta al socio che, successivamente al termine dei due anni dal suo ingresso nella cooperativa, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la cooperativa a condizione che non abbia pendenze di qualsiasi genere con la cooperativa stessa.

11.2 La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

11.3 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso stesso è accolto.

Art. 12 - Esclusione del socio

12.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento della quota), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento), Codice Civile;
- per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o

per aver arrecato danni materiali o morali alla cooperativa;

- negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.

12.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori che ne devono dare comunicazione, entro 30 giorni dalla data di deliberazione, al socio escluso.

12.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12.4 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

Art. 13 - Morte del socio

13.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa hanno diritto alla liquidazione e al pagamento della quota a norma del presente statuto.

13.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 14 - Liquidazione e pagamento della quota

14.1 La liquidazione delle quote, al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della cooperativa, ha luogo al valore nominale eventualmente maggiorato del relativo sovrapprezzo versato e ridotto, in proporzione, dalle perdite imputabili al capitale, in virtù del principio per cui ai soci non possono mai essere distribuiti avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

14.2 La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla estinzione di ogni obbligazione gravante sulla cooperativa per il socio uscente.

14.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

14.4 Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della cooperativa.

Art. 15 - Responsabilità del socio uscente

15.1 Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è verificata.

15.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Art. 16 - Patrimonio sociale

16.1 Il patrimonio netto della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalle riserve indivisibili;
- dalle riserve formate con i sovrapprezzi versati;
- dai fondi rischi indisponibili;
- dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla cooperativa;
- dagli utili di esercizio portati a nuovo;

- da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge, del presente statuto o dei relativi regolamenti.

16.2 Le riserve e i fondi, di cui al precedente comma, non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

16.3 Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge previsti in materia di confidi. Almeno un quinto dell'ammontare minimo del patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei soci o da utili di gestione.

16.4 La cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo con il proprio patrimonio.

Art. 17 - Capitale sociale

17.1 Il capitale sociale della cooperativa, che comunque non può essere inferiore ai limiti di legge previsti dalla normativa sui confidi, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote anche di diverso ammontare.

17.2 Parte del capitale sociale può essere costituito attraverso l'imputazione di fondi rischi, altri fondi e riserve patrimoniali come previsto dalla normativa in materia di confidi.

Le quote corrispondenti costituiscono quote proprie della società e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

17.3 Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 18 - Perdite di esercizio

18.1 Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della cooperativa.

18.2 Se in conseguenza di perdite il patrimonio netto risulta diminuito di oltre un terzo al di sotto del limite di legge, gli amministratori e, nel caso di inerzia, i sindaci devono senza indugio sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve aumentare il patrimonio in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere all'assemblea di deliberare lo scioglimento della cooperativa.

18.3 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo viene ridotto al di sotto del limite di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della cooperativa.

18.4 Nei casi previsti dai precedenti commi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della cooperativa, con le osservazioni dei sindaci. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della cooperativa durante gli otto giorni che precedono l'assemblea perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli

amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Art. 19 - Utili di esercizio

19.1 Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili residui.

19.2 E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire utili e riserve fra i soci di ogni genere e sotto qualsiasi forma neppure in caso di scioglimento della cooperativa ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

20.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli amministratori e i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

20.3 Il bilancio:

- deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo da quella, eventualmente, effettuata a favore di non soci;

- è approvato dall'Assemblea dei soci che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea;

- è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

20.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

20.5 La cooperativa deve versare un contributo periodico nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di confidi.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione dovrà gestire il patrimonio ed i fondi rischi di provenienza e di competenza delle singole aree territoriali come definite all'art. 5, cercando di garantire l'autonoma gestione e la separazione contabile.

Art. 21 - Fondi rischi

21.1 Sono costituiti uno o più fondi rischi per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire nuovi fondi rischi, oltre a quelli già esistenti, e alimentare detti fondi rischi utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di Istituti di credito, degli Enti promotori, oltreché dei Soci.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti lo scopo sociale.

Art. 22 - Soci finanziatori e titoli di debito

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla Legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati, anche condizionandone il rendimento all'andamento economico della cooperativa.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2514, comma 1, let. b) c.c., dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di Legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

22.3 Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

22.4 La cooperativa può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di Legge in materia di confidi.

Art. 23 - Organi della cooperativa

23.1 Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 24 - Assemblea dei soci

24.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

24.2 L'assemblea ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

24.3 L'assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale, qualora tale incarico non sia riservato ad un ente designatore;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- definisce le aree territoriali di operatività previste dall'articolo 5 ed approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

24.4 L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

24.5 L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, con apposito avviso che, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà essere alternativamente:

- a) spedito a mezzo lettera raccomandata;
- b) spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
- c) affisso presso la sede della società e gli uffici locali, inserito nel sito internet e pubblicato su uno dei seguenti quotidiani a diffusione regionale: Il Resto del Carlino o la Repubblica.

24.6 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea:

- debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

24.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea. Quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

24.8 Gli Enti promotori e sostenitori possono intervenire alle assemblee con diritto di parola ma non hanno diritto di voto.

24.9 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci. Le imprese ed i confidi soci hanno diritto ad un voto a prescindere dalla quota di capitale posseduta.

24.10 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

24.11 La delega deve indicare il nome del socio delegato ed è revocabile nonostante ogni patto contrario. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

24.12 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea è presieduta da un altro vicepresidente o, in mancanza, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci.

24.13 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

24.14 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

24.15 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 50 voti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

24.16 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 75 voti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Art. 25 - Assemblee separate

25.1 Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci ed un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

25.2 Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale, secondo le risultanze del libro soci, in una delle aree territoriali individuate ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto.

25.3 Alle Assemblee separate e all'Assemblea generale, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.

25.4 Ad ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore, che la presiede. In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta al Presidente della Cooperativa, se presente, o al consigliere delegato per l'area territoriale.

25.5 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle assemblee separate.

25.6 Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione ed il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale eccetto per la nomina dei delegati;
- possono svolgersi in date differenti tra loro;
- devono essere tenute almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite con qualsiasi numero di presenti sia in ordinaria che in straordinaria;
- esprimono, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai soci partecipanti che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;

- nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni alle cariche sociali i delegati e relativi supplenti, saranno portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

25.7 I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle Assemblee separate.

25.8 I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione

26.1 L'Amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da otto a quindici membri di cui:

- un numero di quattro componenti per ogni area territoriale definita ai sensi dell'art. 5, eletti dall'assemblea tra le imprese agricole socie;
- un numero massimo di tre componenti eventualmente designati, di comune accordo, dagli Enti sostenitori rispettando il principio secondo il quale ogni Ente non potrà mai designare più di un componente.

26.2 In tutti i casi i due terzi dei componenti dovranno essere eletti dall'assemblea tra le imprese agricole socie.

26.3 I consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci sono eletti nell'ambito di liste di quattro nominativi alle quali possono iscriversi tutti i soci.

I soci appartenenti a ciascuna area territoriale prevista ai sensi dell'art. 5.2 potranno presentare la lista per l'elezione dei candidati di competenza della medesima area.

Le liste dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di almeno 10 soci del territorio non compresi nella lista e dovranno essere presentate presso la sede della Cooperativa almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate.

Nel caso in cui per un'area territoriale sia presentata una sola lista verranno eletti tutti i nominativi della lista. Nel caso in cui per un'area territoriale siano presentate più liste, dalla lista che otterrà il maggior numero di voti verranno eletti tre candidati mentre dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sempre che la lista abbia ottenuto almeno il 20% del numero dei voti espressi in assemblea, verrà eletto il candidato restante.

I consiglieri sono eletti in base all'ordine cronologico di inserimento nella lista.

26.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente ed uno o

più Vice Presidenti di cui uno con la carica di Vice Presidente Vicario.

26.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

26.7 Gli amministratori non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e, nel caso in cui la cooperativa sia iscritta nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B., dovranno essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza ai sensi dell'articolo 109 T.U.B. e relativo regolamento di esecuzione.

I consiglieri eletti tra i rappresentanti dei confidi soci decadono automaticamente dalla carica qualora non ricoprano più alcun incarico all'interno di uno dei confidi soci.

26.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o a più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Per ogni area territoriale di cui all'art. 5 dello statuto deve essere nominato un Consigliere delegato con specifica delega sul territorio in materia di concessione della garanzia mutualistica e con funzioni di coordinatore del Comitato territoriale.

26.9 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 Codice Civile né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

26.10 L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

26.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

26.12 Se viene a mancare uno degli amministratori designati esso sarà sostituito dall'Ente che ha provveduto a designarlo.

26.13 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

26.14 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria Amministrazione.

26.15 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un

terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

26.16 L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

26.17 Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale sono valide anche senza preventiva convocazione.

26.18 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute da un altro Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

26.19 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26.20 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

26.21 Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano ricevere la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare l'apposito verbale.

26.22 Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare esterni alle riunioni.

26.23 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della cooperativa e può quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria Amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Art. 27 - Comitato esecutivo

27.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto almeno dalla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel qual caso:

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- può sempre impartire direttive al Comitato esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- si assicura che il Comitato esecutivo gli riferisca periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla cooperativa.

27.2 Il comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

27.3 Le riunioni del Comitato esecutivo potranno essere tenute anche per

teleconferenza con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Compensi

28.1 L'eventuale compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea dei soci.

28.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, previa presentazione alla cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

28.3 I compensi per i componenti dei Comitati tecnici territoriali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Presidente

29.1 La rappresentanza legale della cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, sia nelle liti attive che in quelle passive, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.

29.2 La firma del Vice Presidente Vicario fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

29.3 Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 30 - Comitati tecnici territoriali

30.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per la gestione delle attività connesse all'erogazione della garanzia collettiva dei fidi.

30.2 Per ogni area territoriale, come definita dall'art. 5 dello statuto, dovrà comunque essere nominato un Comitato territoriale.

30.3 La composizione, il funzionamento, la nomina e le funzioni dei Comitati sono stabiliti dal regolamento.

30.4 I Comitati compiono tutti gli atti che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e sono tenuti a relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Art. 31 - Direttore

31.1 Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, e deve essere scelto al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

31.2 Il Direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ha potere di proposta in materia di rilascio di garanzie, dà esecuzione delle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della cooperativa e l'efficacia del sistema dei controlli interni. In assenza o di impedimento le funzioni possono essere svolte dal dipendente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 - Collegio sindacale

32.1 Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti

dall'assemblea dei soci.

Le candidature alla carica di sindaco devono pervenire presso la sede della cooperativa almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate.

32.2 I sindaci:

- devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 Codice Civile;

- devono essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi dell'articolo 109 T.U.B. e relativo regolamento di esecuzione nel caso in cui la cooperativa sia iscritta nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.;

- riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

32.3 Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

32.4 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

32.5 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'assemblea può demandare al Collegio sindacale il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis. C.c.

32.6 Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

32.7 Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 33 - Controllo contabile

33.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

33.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

33.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 34 - Controllo dei soci

34.1 A norma dell'art. 2422 c.c. i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

34.2 Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un

decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

34.3 I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 35 - Uffici territoriali

35.1 Per ciascuna area territoriale può essere istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Ufficio territoriale.

35.2 Gli Uffici territoriali sono deputati a:

- promuovere l'attività della cooperativa nella propria area;
- gestire i rapporti con i soci;
- acquisire ed istruire le domande di prestazione di garanzia;
- svolgere funzione di segreteria rispetto al Comitato territoriale;
- svolgere ogni altro incarico demandato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 - Liquidazione

36.1 Nel caso di scioglimento o di liquidazione della cooperativa il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.

36.2 In caso di liquidazione della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

36.3 I liquidatori procederanno, in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla restituzione o alla eventuale destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione tra i soci.

36.4 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai sensi del comma 23 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37 - Clausola arbitrale

37.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero i soci tra loro, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno rimessa al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri tutti designati dal presidente del Tribunale di Parma il quale dovrà provvedere alla loro nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale .

37.2 Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.

37.3 Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

37.4 Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Parma.

37.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge e del presente statuto.

37.6 Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e seg. del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art. 816 e segg. C.p.c. e le norme in materia.

37.7 La società potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in è consentita e quando la procedura arbitrale non può essere attivabile ovvero non s'intenda attivarla, competente sarà la camera conciliativa presso la Camera di commercio di Parma, al cui regolamento espressamente si aderisce ; qualora il tentativo non risulti esperito il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo preposto o a quello indicato nell'atto costitutivo o nello statuto.

37.8 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Anche se diversamente previsto gli arbitri decidono sempre secondo diritto e il lodo è sempre impugnabile.

37.9 La società potrà ricorrere alla cosiddetta procedura economica dell'arbitrato, quando l'oggetto della controversia sia un contrasto sorto tra coloro che Amministrazione della società, in merito alle decisioni da applicare nella gestione della stessa.

37.10 Il socio ha diritto di recesso nel caso in cui ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 5/2003, la società modifichi o sopprima alcune clausole compromissorie.

Art. 38 - Foro competente

38.1 Ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non rientrino tra quelli esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha fissato la propria sede legale.

Art. 39 - Norme applicabili

39.1 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e dall'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

39.2 I regolamenti previsti dal presente Statuto hanno lo stesso valore delle norme statutarie.

Firmato:

Lodovico Bertoli

Vincenzo Spadola

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Bollo assolto in forza di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..